

CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. N.

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA
MATERIALE ESECUZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI
DIRITTI. (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e succ. modifiche e
integrazioni) –CIG:..... – PERIODO 1/1/2018-31/12/2021

DITTA:

L'annoil giorno.....del mese di....., nella residenza
comunale presso l'Ufficio segreteria, avanti di me.....– Segretario
Generale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune , gli atti in forma
pubblica amministrativa, si sono costituiti:

1-, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Rivarolo c.se (01413960012), che rappresenta nella sua qualità
di....., di seguito nel presente atto
denominato semplicemente “Comune”;

2- D'altra parte il signor
che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e
nell'interesse della ditta....., di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “concessionario”.

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con atto.....veniva approvato il capitolato d'oneri per il servizio di cui in oggetto, dando atto che il sistema di contrattazione.....
- che con atto....., il servizio è stato aggiudicato alla ditta.....;
- che si è acquisito il DURC in data....., attestante l'assolvimento degli obblighi contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- che in data.....è stata richiesta alla Prefettura di.....informativa antimafia ai sensi artt. 91 e 100 del D.lgs 159/2011 e smi, a carico della ditta.....e che essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs 159/2011, come modificato dal D.L. 153/2014, tenuto conto dell'urgenza dell'esecuzione del servizio, il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite o il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità consentite.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: OGGETTO E LIMITI

1. La concessione di cui al presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni, compresa la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni - in tutto il territorio comunale - e la riscossione dei relativi diritti, di cui al capo I del D.Lgs. 15/11/93 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di cui al presente capitolato è stabilita in **anni quattro**, dal 1° gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2021 termine in cui scade, di pieno diritto, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il concessionario dovrà comunque, in ogni caso, consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione e per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.
2. Resta stabilito che la concessione si intenderà risolta ipso jure, senza obbligazioni di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la gestione relativa.

3. La decadenza del concessionario può essere pronunciata nei casi e con le procedure previste dagli articoli 13 e seguenti del Decreto Ministero delle Finanze n° 289 dell'11.09.2000.

ART. 4: REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

1. Il concessionario risulta iscritto al n..... della categoria prima dell'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento, liquidazione e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei Comuni, istituto presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 25/3/2010, n° 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n° 73.
2. Il concessionario risulta inoltre iscritto alla Camera di Commercio di - Registro delle imprese al n.....;
3. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

ART. 5: CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il corrispettivo dei servizi è determinato dal gettito totale dell'imposta di pubblicità e diritti di pubblica affissione che spetterà al concessionario, al netto del canone fisso riconosciuto all'Ente pari ad €
2. Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale, in ossequio alle normative vigenti.

3. Le tariffe in vigore al momento dell'aggiudicazione dell'appalto sono quelle confermate, da ultimo, con deliberazione di G.C. N. 227 del 25/11/2016.
4. Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, modifiche normative, regolamentari e/o variazioni delle vigenti tariffe, il canone annuo fisso in corso dovrà essere ragguagliato in aumento od in diminuzione a far tempo dal mese successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni di tariffa, sempre che tali variazioni superino di almeno il 10% di quelle da ultime deliberate.
5. Qualora ciò sia consentito dalla legge , il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore e di modificare gli spazi per le pubbliche affissioni.
6. Tutte le spese inerenti la gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, saranno a carico del concessionario.

ART. 6: CAUZIONE

1. A garanzia del versamento del canone fisso, l'aggiudicatario , prima della stipulazione del contratto ha provveduto a prestare, una cauzione , costituita a norma del DLgs 163/2006 art 113, il cui ammontare è pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo,:la garanzia risulta ridotta al 50% essendo l'impresa in possesso della certificazione di qualità.
2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Gestore, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione utilizzando, se del caso, il procedimento previsto dal R.D. 14/04/1910 n° 639.

3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del Gestore nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
4. A richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere all'integrazione proporzionale della cauzione ogni qualvolta, durante la durata contrattuale, si verifichino le variazioni in aumento delle tariffe in percentuale superiore al dieci per cento. La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine del servizio solo successivamente alla consegna della banca dati di cui agli art.li 14 e 19 lett. o), del presente capitolato e alla restituzione dei bollettari di cui al successivo articolo 21, nonché, all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la gestione.
5. La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7: INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio ha avuto inizio con effetto dal 1 gennaio 2018.

ART. 8 CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto del servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.
2. Al Concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs.15/11/1993 n°507, che sono esercitate da un suo rappresentante.

3. Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del D.Lgs.15/11/1993 n° 507 e tempestivamente eseguite nei termini di seguito indicati:

- Le affissioni programmate: saranno effettuate entro le ore 7,30 del giorno di decorrenza fissata con l'utente nell'ordinativo redatto in triplice copia;
- Le affissioni non programmate, per le quali non viene richiesta una data precisa di decorrenza: per le richieste presentate entro le ore 12,00 l'affissione verrà effettuata entro la stessa giornata della richiesta, ferma restando la disponibilità di spazi affisionali e il pagamento dei diritti d'urgenza; per le richieste presentate dopo le ore 12,00, l'affissione sarà effettuata entro le ore 12,00 del giorno successivo, ferma restando la disponibilità di spazi affisionali e il pagamento dei diritti d'urgenza.
- Le affissioni urgenti: saranno effettuate entro 3 (tre) ore dalla richiesta, ferma restando la disponibilità di spazi affisionali.
- Per quanto riguarda le affissioni urgenti non commerciali (necrologi) la reperibilità è estesa ai giorni festivi dalle ore 8.00 alle 10.00 con affissione entro le ore 14.30 del giorno stesso.

4. Il Concessionario non potrà richiedere agli utenti alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto sopra citato.

ART. 9: SERVIZI GRATUITI

1. Il Concessionario si impegna ad effettuare, a proprio carico, tutte le affissioni di manifesti dell'amministrazione comunale e delle altre

autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 10: MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI.

1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune, per tutta la durata del servizio, gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto nello stato in cui si trovano; all'atto della consegna dei predetti il concessionario sottoscrive apposito verbale.

2. Il Concessionario provvede a propria cura e spesa, all'adeguamento, alla sostituzione ed al riordino degli Impianti delle Pubbliche Affissioni, ivi compresa la loro ricollocazione in altre posizioni su indicazione del Comune e come risulta dall'offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara.

3. Il Concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato ed ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale, con le seguenti tempistiche:

- Per interventi urgenti, collegati alla pericolosità di impianti danneggiati entro 12 ore dalla ricezione della richiesta del Comune, anche via fax o posta elettronica, presso la sede di Rivarolo Canavese della ditta aggiudicataria;
- Per interventi non urgenti, entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta del Comune, anche via fax o posta elettronica, presso la sede di Rivarolo Canavese della ditta aggiudicataria;
- Anche in questa fattispecie si applicano le penali di cui all'art. 25 comma 2 del presente capitolo d'appalto.

4. La manutenzione ordinaria degli impianti dovrà avvenire nel modo seguente:

- Rimozione bimestrale dei residui di carta e colla, con smaltimento dei residui a carico della Ditta;
- Pulizia semestrale con lavaggio degli impianti;
- Verniciatura periodica degli impianti che riportano incrostazioni, ruggine, o abrasioni di vernice;

5. Le parti metalliche dovranno essere verniciate con smalto ferromicaceo REDOX AK 1400 colore grigio verde tipo SIKKENS D53.

6. Ogni sei mesi il Concessionario invia al Comune nella persona del Responsabile del Settore Tributi, una relazione analitica in ordine agli interventi effettuati.

7. Tutti gli impianti installati dal Concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di piena proprietà del Comune.

ART. 11: RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. Il Concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione del servizio, qualsiasi sia la natura e la causa, lasciandone indenne e sollevato il Comune.
2. A tal fine il Concessionario ha stipulato polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio e per tutta la durata dell'appalto con compagnia assicuratrice di primaria importanza.....: la predetta assicurazione prevede la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni arrecati a persone o cose con massimale non inferiore a €.1.000.000,00.

ART. 12: ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare ai competenti uffici comunali l'accertamento di eventuali mezzi pubblicitari abusivi e qualsiasi tipologia di affissione non autorizzata. Il pagamento del tributo non regolarizza in alcun modo l'installazione e/o occupazioni non autorizzate.

ART.13: DEAFFISSIONE

1. Il concessionario dovrà deaffiggere con la massima sollecitudine e comunque entro 5 giorni tutte le affissioni che siano state eseguite al di fuori degli spazi, anche se esposte abusivamente da ignoti. Il concessionario, oltre al recupero dell'imposta con le sanzioni, addeberà ai responsabili dell'esposizione abusiva dei manifesti la somma di **Euro 10,00** per ciascun manifesto a titolo di recupero spese di deaffissione.

ART. 14: RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI

1. Alla scadenza del contratto, il Concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni gestiti dall'inizio della gestione e relative integrazioni.
2. Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. La proprietà di diritto di tutti gli impianti, di qualsiasi tipo e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della gestione, viene devoluta al Comune senza corresponsione al Concessionario di alcun compenso o indennità.
3. Alla scadenza del contratto, inoltre, il Concessionario consegna al Comune copia della banca dati gestita per lo svolgimento del servizio.
4. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli

impianti, previa attestazione e verifica in ordine alla corretta conservazione della stessa e all'assenza di danni, arrecati agli stessi impianti, in contraddittorio con il Concessionario.

5. Il Concessionario, alla scadenza della concessione, dovrà consegnare al Comune o al Concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Di tale recupero beneficerà il Concessionario subentrante.

ART. 15: TUTELA DELLA SICUREZZA

1. Il Concessionario del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza e per la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i.;

ART. 16: DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario elegge e mantiene in Rivarolo Canavese, per tutta la durata del servizio, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.
2. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale della ditta.
3. Le comunicazioni di cui al primo comma possono essere effettuate al rappresentante del Concessionario.

ART. 17: SPORTELLO AL PUBBLICO

1. Il Concessionario predisponde e mantiene a proprie spese in Rivarolo Canavese un apposito ufficio, esclusivamente dedicato all'attività di accertamento, liquidazione, ricezione manifesti e riscossione dell'Imposta

Comunale sulla Pubblicità – Diritti sulle Pubbliche Affissioni, con esclusione di qualsiasi altra attività, decorosamente arredato, munito di sistemi informatici per la consultazione immediata delle posizioni a ruolo, apparecchio telefonico, servizio POS e fax, aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle 12,00 per 5 giorni alla settimana, e un pomeriggio dalle 13,00 alle 16,00 , nonché la reperibilità fino alle 18,30 al numero telefonico ivi indicato, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal Responsabile del Settore Tributi, su richiesta motivata del Concessionario. Tale ufficio, che dovrà essere collocato in posizione visibile e di comodo accesso al pubblico, privo di barriere architettoniche, dovrà recare all'esterno una targa con la dicitura: "Comune di Rivarolo Canavese - Servizio Imposta Comunale sulla Pubblicità – Diritti sulle Pubbliche Affissioni - gestione Ditta ...".

2. Il Concessionario provvede, totalmente a sue spese, alla cancelleria, agli stampati e a tutto il materiale occorrente per il regolare funzionamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire modelli di dichiarazione e denuncia da mettere a disposizione degli interessati.
3. Il Concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti del servizio ed i contribuenti possano reperire tutte le informazioni necessarie.
4. Il Concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico la tariffa relativa alle diverse tipologie di imposta.

**ART. 18: RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata al quale è affidata la responsabilità della direzione del servizio relativo alla Imposta Comunale sulla Pubblicità – Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
2. A detto rappresentante sono affidate le funzioni di cui agli articoli 11 e 54 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507.

ART. 19: OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare il Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità – Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- c) applicare le tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale;
- d) a nominare il “Funzionario Responsabile del Tributo” a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Servizio. Il predetto Funzionario, dovrà trasmettere entro **il 30 gennaio di ogni anno** una dettagliata relazione dell'attività svolta nel corso dell'annualità precedente da cui emergano:
 1. numero accertamenti effettuati
 2. numero di ricorsi aperti, chiusi e relativi dispositivi
 3. recuperi effettivi del tributo
 4. le problematiche inerenti la gestione;
- e) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti ;

- f) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507;
- g) subentrare in tutte le posizioni dei gestori precedenti con obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi precedenti l'inizio del servizio, contenzioso compreso;
- h) subentrare al Comune, quale soggetto legittimato a stare in giudizio, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità – Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
- i) inviare annualmente, entro il mese precedente il termine di pagamento previsto dalla vigente normativa, al domicilio dei contribuenti soggetti alla Imposta Comunale sulla Pubblicità – Diritti sulle Pubbliche Affissioni, il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta corredata da un invito di pagamento; tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensioni dell'impianto e tariffa applicata). L'invito predetto, il modulo di conto corrente ed altre, eventuali comunicazioni, devono essere inviate a spese del Concessionario;
- j) predisporre opportune comunicazioni inerenti il servizio che, nell'interesse di un regolare svolgimento e secondo le circostanze potranno essere circolari, manifesti o comunicazioni personalizzate il cui testo sia preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale;
- k) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 15/11/93 n° 507;

- l) provvedere, su esplicita richiesta dell'Ente, gratuitamente all'affissione di manifesti istituzionali di carattere urgente nello stesso giorno della richiesta, salvo casi di forza maggiore, in ogni caso senza alcun aggravio di spesa;
- m) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione; gli anzidetti dati dovranno essere forniti su supporto informatico, anche on line o inviate tramite posta elettronica, leggibile con le applicazioni Excel o altre applicazioni se opportunamente concordate e autorizzate dal Comune di Rivarolo Canavese;
- n) condurre entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- o) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolo.

ART. 20: OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVAMENTE AL PERSONALE

1. Il Concessionario, prima dell'inizio del Servizio, dovrà segnalare all'Amministrazione Comunale, il personale incaricato per il servizio ed indicare i successivi cambiamenti che dovranno avere il consenso dell'Amministrazione Comunale, la quale avrà la facoltà di chiederne in qualunque momento la sostituzione. Ogni variazione del personale addetto al servizio dovrà essere tempestivamente comunicata

all'Amministrazione Comunale nella persona del Responsabile del Settore Tributi.

2. Al fine di garantire continuità ed efficienza della gestione è fatto obbligo alla Società aggiudicataria di assumere almeno il 75% del personale operante al Servizio dell'attuale gestore, alla data di scadenza contrattuale applicando la situazione contrattuale vigente.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il Concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. Il personale addetto dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e di cartellino identificativo che dovrà portare ben esposto durante il servizio. Dell'operato del personale, il Concessionario è direttamente responsabile.
4. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

ART. 21: BOLLETTARI E REGISTRI

1. Per ogni riscossione il gestore deve rilasciare quietanza staccandola dai bollettari a madre e figlia appositamente predisposti per la riscossione della Imposta Comunale sulla Pubblicità – Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

2. I Bollettari, prima di essere posti in uso dovranno essere vidimati dal Comune e muniti di bollo di riscontro del Comune stesso su ciascuna bolletta.
3. Il Concessionario ha facoltà di utilizzare sistemi meccanografici di bollettazione, preventivamente approvati dal Responsabile del Servizio tributi del Comune.
4. I bollettari, registri, stampati destinati al servizio, dovranno esser forniti a cura e spese del gestore.
5. Il Concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni, ad esibirli ad ogni richiesta del Comune, per i necessari controlli e consegnarli al Comune al termine della gestione.

ART. 22: VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
 - b) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti.

ART. 23: VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E DEI DIRITTI ALLA TESORERIA COMUNALE

1. Il Concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone fisso in rate trimestrali scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

2. Contestualmente al versamento la Concessionaria invia il rendiconto delle riscossioni avvenute nel trimestre di competenza.
3. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente.

ART. 24: DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. Non è consentito il subappalto.

ART. 25: PENALITÀ

1. Il Comune, nella persona del Responsabile del Settore Tributi, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato ovvero riscontrabile nell'ambito dello svolgimento del servizio verrà sanzionato, previa contestazione e relativo contraddittorio con l'aggiudicatario, con penali graduate da € 150,00 a € 500,00 in relazione alla gravità del fatto commesso. Le medesime dovranno essere versate entro 20 giorni dalla data di notifica della nota di addebito. Viene in ogni caso sanzionata con la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo il mancato ripristino degli impianti pubblicitari di qualunque tipologia danneggiati o asportati entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 10 comma 3.
3. Ogni mancata comunicazione di cui all'art. 12, rilevata e contestata dal Comune per iscritto, è sanzionata con addebito al gestore pari a € 100,00.
4. In caso di mancato pagamento delle penali entro 20 giorni dalla contestazione il Comune potrà prelevare il relativo importo dal deposito cauzionale che comunque dovrà essere reintegrato dall'Azienda entro 15 giorni dal prelievo.

ART. 26: RECESSO

1. E' riservata al Comune la facoltà di recesso durante tutto il periodo di affidamento da comunicare con lettera raccomandata con 2 (due) mesi di anticipo per i seguenti motivi:
 - a) ripetute irregolarità nella gestione del servizio, oggetto di regolare contestazione;
 - b) impossibilità, da parte del Comune, di effettuare accessi e verifiche sull'operato della ditta;
 - c) mancato reintegro della cauzione entro quindici giorni dalla sua riduzione;
 - d) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi stabiliti dall'art.19.
2. La Concessione si intenderà risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'istituto della concessione ovvero alla soppressione del tributo.
3. Qualora il Comune di Rivarolo Canavese deliberasse la soppressione dell'Imposta sulla pubblicità con conseguente istituzione del relativo canone previsto dal D.Lgs.15/12/1997 n.446, le condizioni tutte previste nel presente capitolo si intenderanno automaticamente estese al canone in questione.
4. Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto senza obbligo di disdetta. Tuttavia la gestione potrà essere rinnovata, concordandone la durata, previa revisione delle condizioni contrattuali e dell'accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, e contestuale dichiarazione di assenso di entrambe le parti, e solo qualora la normativa vigente lo consenta.

5. Il Concessionario uscente cura fino al subentro di eventuale, diverso soggetto, il servizio in essere.

ART. 27: DECADENZA

1. La decadenza del concessionario può essere pronunciata:

- per cancellazione dall'Albo dei concessionari.
- per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze .
- per mancata prestazione o per mancato o insufficiente adeguamento della cauzione di cui all'articolo 6;
- per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio, malgrado richiami precedenti;
- per accertata falsa attestazione resa in ordine alla dichiarazione di cui all'articolo 4 - precedente o per inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di commercializzazione della pubblicità;
- per avere conferito il servizio in sub-appalto a terzi;
- per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità.

Il concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure tributarie
In tale caso, il Responsabile comunale del servizio invita i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, e procede alla acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

In assenza di tale adempimento il Comune non provvederà alla restituzione della cauzione prestata e si avvarrà su di essa per il risarcimento di eventuali danni, da esso patiti per comportamento colposo del concessionario.)

2. La dichiarazione di decadenza comporta che il Concessionario cessa, a far data dall'affidamento del servizio a un diverso gestore, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
3. A tale scopo il Responsabile del Settore Tributi diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, gli archivi e redige apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.
4. Resta stabilito che la concessione si intende risolta “*ipso – jure* “, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o partecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.
5. La sospensione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 avviene per le ragioni indicate nell'art. 12 del D.M. 289/2000.

La decadenza o la sospensione dell'iscrizione nell'albo può essere richiesta dall'Ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze (art. 13 comma 2 e art. 12 comma 2 del D.M. 289/2000).

La sospensione dall'Albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi, ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto (art. 12 comma 3 D.M. 289/2000).

La cancellazione o la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con provvedimento della commissione di cui all'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 446/97 , previa contestazione degli addebiti (art. 15 D.M. 289/2000).

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento liquidazione e riscossione. Allo scopo il Responsabile Settore Tributi diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inherente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione , redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.

ART. 28: TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi della Legge 31/12/1996 n° 675 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DL.gs 196/2003 i dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dal Comune di Rivarolo Canavese esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.
2. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della predetta L. 31/12/1996 n° 675.

3. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico applicando la disciplina di cui alla L. 31/12/1996 n° 675 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 196/2003. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex art. 8 della citata Legge e se ne assume ogni responsabilità anche in merito a tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

ART. 29: FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Ivrea.

ART. 30: SPESE DI CONTRATTO

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 31: DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507, nonché, alle disposizioni della legge 27/07/2000 n. 212 e alle disposizioni applicabili agli appalti di pubblici servizi.
2. Da ultimo si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo VII del Titolo III del libro IV del Codice Civile.
3. Il concessionario da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 del D.Lgs 196/2003 e smi.

Si da' atto che il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. N. 131 del 26/04/1986 ed art. 5 Tabella "C".

E richiesto, io segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto

.....per Comune di Rivarolo c.se

.....per ditta

.....– Segretario generale